

STATUTO

Art. 1) L'Associazione di volontariato Amici dei Sette Santi, più avanti chiamata per brevità associazione, con sede in Firenze, Viale dei Mille 11, costituita a sensi della legge 266/91 e della L.R. 26 Aprile 1993 n.28, che le consentono, una volta acquisita l'iscrizione al registro regionale delle organizzazioni di volontariato, di essere considerata una O.N.L.U.S, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 10 e seguenti del D. Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

L'Associazione Amici dei Sette Santi, si ispira a finalità di solidarietà sociale, umana, religiosa e culturale e non ha fini di lucro.

L'assemblea e il Consiglio Direttivo, si svolgono presso la sede sociale.

Art. 2) La durata dell'Associazione è illimitata, e si estinguerà nei casi previsti dalla legge.

L'Assemblea dei soci in sede straordinaria può deliberare lo scioglimento dell'Associazione.

Art. 3) L'Associazione è apolitica ed apartitica e si atterrà ai seguenti principi: assenza dal fine di lucro, democraticità della struttura, elettività, gratuità delle cariche associative e delle prestazioni fornite dagli aderenti, salvo il rimborso delle spese anticipate dal socio in nome e per conto dell'associazione, i quali svolgono la propria attività in modo personale e spontaneo.

Ai sensi della suddetta democraticità dell'associazione, tutti i membri degli organi sociali vengono eletti esclusivamente e liberamente dall'assemblea ordinaria dei soci; le cariche all'interno degli organi sociali vengono attribuite dal rispettivo organo. Tutti i membri di organi sociali devono essere soci.

Art. 4) In conformità di quanto disposto nella legge quadro sul volontariato n.° 266/91, persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale, civile, religiosa e culturale.

In particolare, favorisce, tramite attività gestite nel tempo libero, la formazione dei singoli e dei gruppi di bambini, ragazzi, adulti mediante progetti educativi e momenti di incontro e di comunicazione, che puntano alla crescita umana, culturale, sociale e spirituale della persona fondati sulla visione cristiana dell'uomo e della società. Sostiene iniziative a favore delle famiglie, realizza esperienze di animazione culturale e di servizio sociale, promuove

opportune iniziative di sostegno a favore delle fasce sociali più deboli, sensibilizza il rispetto e la promozione dei diritti umani.

Per il raggiungimento dei suoi fini l'associazione intende promuovere attività che qui di seguito si elencano solamente a titolo esplicativo:

centri estivi parrocchiali, centri di ascolto, attività ricreative, attività assistenziali, corsi e attività ludico sportive, coro, concerti, spettacoli, conferenze e cineforum.

Per il raggiungimento di tali scopi l'associazione potrà organizzare occasionalmente e nei limiti consentiti dalla legge raccolte pubbliche di fondi, mercatini di beneficenza in concomitanza di ricorrenze o campagne di sensibilizzazione umanitaria.

Le attività dell'associazione sono ospitate nei locali della Parrocchia che rimangono comunque nella disponibilità della stessa, per le attività pastorali e per le iniziative da essa promosse.

Per meglio perseguire le sue finalità l'associazione, potrà avvalersi della collaborazione di enti pubblici e/o privati, che non siano in contrasto con gli scopi dell'associazione ed in conformità alle disposizioni normative.

SOCI

Art. 5) Possono far parte dell'associazione, in numero illimitato tutti coloro che si riconoscono nello statuto ed intendano prestare la propria collaborazione nell'organizzazione, condividendone gli scopi e le finalità.

L'ammissione dei soci avviene su domanda scritta su apposita modulistica, riportante i dati anagrafici e la residenza.

Art. 6) L'appartenenza all'associazione ha carattere volontario ma impegna gli aderenti al rispetto delle risoluzioni prese dagli organi rappresentativi.

Tutti i soci hanno diritto a partecipare e a votare nell'assemblea e sono eleggibili alle cariche sociali. I soci hanno diritto all'informazione e al controllo stabilito dallo statuto e dalle leggi.

I soci versano una quota associativa annuale, stabilita dall'assemblea dei soci su proposta del Consiglio direttivo.

I soci sono tenuti al rispetto del presente statuto, delle deliberazioni assembleari e del regolamento interno; nonché ad avere un comportamento corretto nei confronti degli altri soci e di terzi.

I soci che prestano attività nell'associazione saranno assicurati come previsto dall'art. 4 della L. 266/91 e successive modifiche.

Art. 7) La qualifica di socio si perde per:

- decesso,
- mancato pagamento della quota sociale,
- dimissioni, dandone comunicazione a mezzo lettera,
- espulsione per i seguenti motivi: inosservanza delle disposizioni dello statuto, di eventuali regolamenti o delle deliberazioni degli organi sociali; per danni morali e materiali arrecati all'associazione e comunque in ogni altro caso in cui il socio svolga attività in contrasto con gli interessi e gli obiettivi dell'associazione, il Consiglio direttivo deve motivare a mezzo lettera l'esclusione.

Contro ogni provvedimento di espulsione è ammesso ricorso al Presidente entro trenta giorni, sul quale decide in via definitiva la prima assemblea ordinaria dei soci.

Art. 8) La quota associativa non è rimborsabile, è intrasmissibile e non è rivalutabile.

Art. 9) Entro la fine del mese di febbraio, il Consiglio direttivo provvede alla revisione del Libro Soci.

ORGANI SOCIALI

Art.10) Sono organi di partecipazione democratica e di direzione dell'associazione:

- Assemblea generale degli iscritti (soci);
- Consiglio Direttivo;
- Presidente;
- Tesoriere;
- Segretario.

Le cariche sociali sono elettive e i componenti non ricevono alcun emolumento o remunerazione, ma solo il rimborso delle spese, sostenute in funzione della loro carica.

Art. 11) L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano ed è composta da tutti i soci. L'assemblea è presieduta normalmente dal Presidente che la convoca almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, per l'approvazione del rendiconto

economico consuntivo/bilancio, e, ogni qualvolta lo ritenga necessario il consiglio direttivo e quando, almeno un terzo dei soci, ne faccia motivata richiesta.

Il Consiglio direttivo convoca l'assemblea ordinaria e/o straordinaria, indicando l'ordine del giorno, dopo aver deliberato il giorno e l'ora della prima convocazione e il giorno e l'ora della seconda convocazione, che deve avvenire il giorno successivo della prima, dandone comunicazione a mezzo lettera, fax e/o posta elettronica.

Art. 12) L'assemblea ordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno un terzo dei soci, in proprio o per delega, mentre in seconda convocazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Una sola delega può essere conferita a ciascun aderente.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza degli intervenuti.

Art. 13) Le votazioni avvengono solitamente per alzata di mano. Le votazioni possono avvenire anche a scrutinio segreto su decisione del Presidente dell'assemblea e per argomenti di particolare importanza.

Hanno diritto di voto tutti i soci in regola con il pagamento della quota sociale.

Le deliberazioni sono immediatamente esecutive, devono risultare da un verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, unitamente ad una sintesi del dibattito.

Art. 14) L'Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

- discute ed approva il bilancio preventivo e consuntivo;
- definisce il programma di attività;
- procede alla nomina dei consiglieri e delle altre cariche elettive;
- determina l'ammontare delle quote sociali;
- discute ed approva i regolamenti predisposti dal Consiglio direttivo;
- discute e decide su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno.

Art.15) L'Assemblea straordinaria viene convocata per deliberare su eventuali modifiche allo statuto, sullo scioglimento dell'associazione e sulla devoluzione del patrimonio.

Le modifiche statutarie sono valide quando sono approvate dalla maggioranza dei presenti, mentre per lo scioglimento dell'Associazione è necessario il voto favorevole della metà più uno dei soci.

Art. 16) Il Consiglio direttivo è composto da sette membri, nominati dall'assemblea, dura in carica tre esercizi e i suoi componenti sono rieleggibili.

Art. 17) Il Presidente convoca il Consiglio direttivo ogni qualvolta vi sia materia su cui deliberare e quando ne sia fatta richiesta scritta da un terzo dei consiglieri.

La maggioranza dei consiglieri deve approvare, il voto è palese, tranne in casi di nomine o comunque riguardanti le persone. Il Consiglio direttivo è valido quando interviene la maggioranza dei consiglieri.

Art. 18) Il Consiglio direttivo ha ampi poteri nella gestione dell'associazione, pone in essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione delle attività deliberate dall'Assemblea dei soci.

Elegge tra i propri componenti il Presidente e il Vice presidente e li revoca, nomina il tesoriere e il segretario anche non facente parte del Consiglio direttivo ma scelto fra i soci dell'associazione, predispose all'approvazione dell'Assemblea il programma annuale delle attività, il bilancio consuntivo e quello preventivo, riceve, accetta o respinge domande di adesione di nuovi soci all'Associazione, ratifica e/o respinge provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente del Consiglio direttivo.

Art. 19) Il Consiglio direttivo nel caso in cui venga a mancare uno o più consiglieri, provvede alla surroga con i primi dei non eletti, altrimenti indice nuove elezioni per i membri da sostituire.

Art. 20) Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione ed ha l'uso della firma sociale, dura in carica quanto il Consiglio direttivo. Essendo il legale rappresentante della Associazione è autorizzato a riscuotere pagamenti a qualsiasi titolo rilasciandone quietanza. Può conferire procure, assume e licenza eventuali prestatori di lavoro fissandone mansioni, qualifiche e retribuzioni, nominare avvocati e procuratori nelle liti riguardanti l'associazione davanti a qualsiasi grado dell'autorità giudiziaria e finanziaria. Può delegare parte dei suoi poteri ad altri consiglieri o soci con procura generale o speciale.

In caso di assenza o impedimento la sue mansioni sono esercitate dal Vice presidente.

Il Presidente risponde personalmente, nel caso in cui il Consiglio direttivo non ratifichi i provvedimenti d'urgenza adottati.

Art. 21) Responsabile della gestione amministrativa e finanziaria è il Tesoriere, provvede alla tenuta dei libri contabili, redige il bilancio consuntivo e quello preventivo sulle determinazioni assunte dal Consiglio.

E' dato potere di operare con le banche e con l'amministrazione postale, ha la facoltà di aprire ed estinguere conti correnti, firmare assegni di traenza, effettuare prelievi, girare assegni per l'incasso ed eseguire tutte le operazioni inerenti le mansioni affidategli dagli organi statutari.

Ha firma congiunta al Presidente del Consiglio direttivo.

Art. 22) Il Segretario provvede a redigere i verbali delle sedute del Consiglio ed all'aggiornamento del libro soci.

Il segretario assiste il Presidente in tutte le funzioni relative all'attuazione delle delibere assembleari e del Consiglio.

Tiene la corrispondenza e dirama gli inviti per le convocazioni del Presidente.

Art. 23) L'esercizio sociale inizia il primo gennaio e termina il trentuno dicembre di ogni anno.

ENTRATE E PATRIMONIO SOCIALE

Art. 24) Il patrimonio sociale è costituito da ogni bene mobile ed immobile che pervenga all'associazione a qualsiasi titolo, nonché da tutti i diritti a contenuto patrimoniale e finanziario della stessa.

Il patrimonio e i mezzi finanziari sono destinati ad assicurare l'attività sociale.

Qualora l'associazione si avvalga, nell'esercizio della sua attività, di beni di proprietà di terzi, questi dovranno essere tenuti a titolo di comodato gratuito.

Art. 25) L'Associazione dispone delle quote associative, dei contributi pubblici, di finanziamenti di enti privati, di proventi derivanti da attività commerciali marginali in quanto attività direttamente connesse a quelle istituzionali, tali proventi dovranno essere inseriti in una apposita voce del bilancio.

Le risorse economiche saranno completamente destinate al raggiungimento delle finalità istituzionali, è vietato quindi la distribuzione di avanzi di gestione.

Art. 26) Le donazioni ed i lasciti testamentari sono accettati con beneficio d'inventario dal Consiglio direttivo, che ne delibera l'utilizzo, anche in ottemperanza alla volontà del donante.

Art. 27) Il Presidente può sottoscrivere convenzioni con altri enti e soggetti, sentito il parere del Consiglio direttivo.

Art. 28) L'Associazione risponde degli impegni assunti solo nei limiti del proprio patrimonio, esclusa ogni responsabilità personale dei soci, salvo quanto disposto dall'art. 38 del Codice Civile.

ATTIVITA' SECONDARIE

Art. 29) L'Associazione potrà, esclusivamente per scopo di auto-finanziamento e senza fine di lucro, esercitare attività economiche marginali di cui al D.M. 25/5/1995.

Art. 30) Per il raggiungimento dei propri scopi sociali l'Associazione può avvalersi di personale dipendente, i rapporti fra l'associazione e i dipendenti sono disciplinati dalla legge.

Art. 31) Per il raggiungimento dei propri scopi sociali l'Associazione può stipulare accordi professionali.

SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 32) Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea dei soci, che si riunisce in seduta straordinaria.

In caso di scioglimento il patrimonio al netto delle passività sarà devoluto ad altra organizzazione non lucrativa di utilità sociale o ai fini di pubblica utilità nel rispetto di quanto previsto dalla legislazione in vigore, salvo diversa destinazione imposta dalla legge vigente al momento dello scioglimento.

Art. 33) Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente statuto potranno essere disposte con regolamento interno elaborato dal Consiglio direttivo ed approvato dall'assemblea dei soci.

Art. 34) Per quanto non previsto dal presente statuto si fa rinvio alle norme di legge ed ai principi dell'ordinamento giuridico italiano.